

Il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture 2019 e 2018

Scade il prossimo 30 aprile il versamento tramite F24 dell'imposta di bollo virtuale applicata sulle fatture elettroniche emesse nell'anno d'imposta 2018. Si ricorda che, di regola, le fatture non assoggettate ad IVA e di importo superiore a euro 77,47 sono assoggettate all'imposta di bollo pari a euro 2,00.

L'importo dei bolli dovrà quindi essere versato tramite F24 utilizzando il codice tributo 2501.

Ai sensi del D.M. 28 dicembre 2018 è invece stabilito al 20 aprile, prorogato al 23 per effetto delle festività pasquali, il termine per il versamento dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre del 2019. Con l'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica, l'imposta di bollo deve essere assolta in modalità virtuale. L'imposta di bollo, dovuta sulle fatture elettroniche, deve essere versata in maniera cumulativa, a cadenza trimestrale, entro il 20 del mese successivo al trimestre di riferimento.

È l'Agenzia delle Entrate a conteggiare l'ammontare dell'imposta dovuta, in base ai dati comunicati dai contribuenti stessi con le fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio, e comunicherà l'importo all'interno dell'area riservata sul sito dell'Agenzia. Il versamento potrà avvenire tramite modello F24, oppure richiedendo direttamente l'addebito in conto corrente postale o bancario. Al servizio si può accedere tramite la sezione "Consultazione", "Fatture elettroniche e altri dati IVA" nella quale è presente la voce "Pagamento imposta di bollo". Il sistema consente di verificare i dettagli dell'imposta dovuta in relazione al trimestre di riferimento e di modificare il numero di documenti, rispetto a quello proposto dal servizio, che procederà al ricalcolo dell'importo.

Nel caso in cui si opti per il pagamento con addebito bancario è necessario inserire l'IBAN, confermando che il conto è intestato al codice fiscale del cedente. Dopo che il sistema ha effettuato i controlli sulla correttezza formale dell'IBAN, al soggetto passivo è consegnata una prima ricevuta a conferma del fatto che la richiesta di pagamento è stata inoltrata. Successivamente ne verrà rilasciata una seconda, attestante l'avvenuto pagamento o l'esito negativo dello stesso.

In alternativa all'addebito sul conto corrente, è possibile procedere al versamento a mezzo modello "F24" o "F24EP", stampando il modello precompilato predisposto dal sistema

Con risoluzione n. 42/E del 10 aprile 2019 sono stati istituiti i codici tributo che consentono il pagamento dell'imposta di bollo distinti in relazione al periodo di competenza ("2521" per il primo trimestre, "2522" per il secondo, "2523" per il terzo e "2524" per il quarto).

I codici utilizzabili invece per il versamento di eventuali sanzioni e interessi sono rispettivamente "2525" e "2526".

Si ricorda che il pagamento dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse fino al 31 dicembre 2018, in scadenza il prossimo 30 aprile, dovrà essere effettuato, tramite modello F24, con i codici tributo tuttora validi per il versamento dell'imposta relativa ai documenti informatici ("2501" o "2502" per le relative sanzioni).

I contribuenti trimestrali hanno facoltà di inviare le fatture elettroniche attive entro il 16 maggio 2019 (termine di liquidazione IVA del I trimestre) e che quindi alla data del 20 aprile potrebbe non aver inviato ancora alcun documento relativo al trimestre di riferimento.

Presentazione del modello IVA TR per il credito del primo trimestre 2019

Scade il 30 aprile il termine per la presentazione delle istanze per chiedere a rimborso o in compensazione il credito IVA relativo al primo trimestre 2019 che deve essere effettuata in via telematica e l'utilizzo del credito per importi superiori a 5.000 euro deve avvenire, salvo opposizione del visto di conformità, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell'istanza.

L'art. 38 bis del D.P.R. n. 633/1972 prevede la possibilità di chiedere a rimborso o di utilizzare in compensazione orizzontale il credito IVA maturato in ciascuno dei primi 3 trimestri dell'anno, quando l'importo è superiore a 2.528,28 euro e se:

- si esercitano esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni. Tale possibilità è stata estesa anche alle operazioni in reverse charge e a quelle in regime di split payment;
- si effettuano operazioni non imponibili per un valore superiore al 25% del volume d'affari;
- si effettuano acquisti ed importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi dell'ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Tra i beni ammortizzabili non si considerano i canoni di leasing di beni strumentali; in tal caso il diritto al rimborso dell'IVA viene riconosciuto solo alla società concedente in quanto proprietaria dei beni (Risoluzione n. 392/E del 23 dicembre 2007);
- si effettuano in un trimestre solare, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia, operazioni attive per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate, riferite alle seguenti attività: prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali;
- prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione;
- prestazioni di servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione;
- prestazioni indicate nell'art. 19, comma 3, lettera a-bis), del D.P.R. n. 633/1972 (art. 8 della legge comunitaria n. 217/2011).

Se il contribuente rientra in una delle casistiche sopra descritte, potrà chiedere il rimborso o comunicare la richiesta di compensazione presentando, entro il mese successivo al trimestre in cui è maturato il credito e per via telematica, l'apposito modello IVA TR.

Possono chiedere il rimborso anche i soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, identificati direttamente (art. 35-ter del D.P.R. n. 633/1972) o che hanno nominato un rappresentante residente nel territorio dello Stato.

Per importi chiesti in compensazione superiori a 5.000 euro (da calcolarsi cumulativamente tra i trimestri oggetto di richiesta) è necessario l'apposizione del visto di conformità.

Invece, per richieste di rimborso inferiori a 30.000 euro non occorre né visto di conformità né garanzia.

Dal 15 aprile disponibili le dichiarazioni precompilate 2019

A partire dal 15 aprile 2019, è possibile consultare online le dichiarazioni 730/2019 e Redditi PF 2019 precompilate. Lo rende noto l'Agenzia delle Entrate con comunicato stampa del 12 aprile 2019, precisando che a partire da tale data il contribuente e i soggetti delegati potranno visualizzare la dichiarazione e l'elenco delle informazioni disponibili, con l'indicazione dei dati inseriti e non inseriti e delle relative fonti informative.

Il 730 potrà essere inviato a partire dal 2 maggio e fino al 23 luglio 2019. Il modello Redditi PF precompilato potrà essere modificato dal 2 maggio, ma potrà essere trasmesso dal 10 maggio al 30 settembre 2019.

Oltre ai dati già a disposizione dell'Agenzia, sono stati inseriti nei modelli i dati inviati dagli enti esterni (studi medici, farmacie, banche, assicurazioni, università, ecc.) e dai datori di lavoro tramite le certificazioni uniche. Quest'anno si aggiungono inoltre le spese su parti comuni condominiali che danno diritto al bonus verde e le somme versate dal 1° gennaio 2018 per assicurazioni contro le calamità, stipulate per immobili a uso abitativo.

Per visualizzare la propria dichiarazione precompilata è necessario essere in possesso delle credenziali di accesso, tramite:

1. Sistema unico di accesso ai servizi online della pubblica amministrazione (Spid);
2. credenziali fornite dall'Agenzia delle Entrate per utilizzare i servizi telematici (Fisconline), o rilasciate dall'Inps;
3. Carta nazionale dei servizi (Cns).

Dalla propria area riservata sarà quindi possibile verificare nel dettaglio tutti i dati e, dal 2 maggio ed eventualmente integrarli/modificarli prima dell'invio della dichiarazione. Per tali operazioni resta la possibilità di rivolgersi a un Caf o delegare un professionista.

Regime forfetario e partecipazione in società: rimozione della causa ostativa entro il 2019

L'Agenzia delle Entrate (con la Circolare n. 9/E del 10 aprile 2019) ha analizzato gli aspetti più rilevanti del nuovo regime forfetario (flat tax) e, in particolare, ha confermato che non possono applicare il regime forfetario gli esercenti attività d'impresa arti o professioni che contemporaneamente all'esercizio dell'attività, partecipano a società di persone, associazioni o imprese familiari o che controllano società a responsabilità limitata che svolgono attività riconducibili a quella da loro svolta in regime forfetario, precisando però che tali preclusioni non esplicano effetti se nel corso del 2019 la causa inibitoria viene rimossa.

Non possono, inoltre, avvalersi del regime forfetario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ad esclusione degli "ex praticanti" che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio ai fini dell'esercizio di arti o professioni.

Decreto Crescita 2019: le novità nel testo del decreto approvato "salvo intese"

Il Consiglio dei Ministri, in data 4 aprile 2019, ha approvato un decreto legge ("Decreto crescita") che introduce misure urgenti per la crescita economica. Il testo prevede sgravi e incentivi fiscali, disposizioni per il rilancio degli investimenti privati, norme per la tutela del made in Italy e ulteriori misure per la crescita.

In ambito fiscale, in particolare, le novità prevedono:

- la reintroduzione del superammortamento per investimenti entro il 31 dicembre 2018;
- la proroga ed il rafforzamento del credito R&S;
- alcune modifiche al regime dei forfettari in merito alle ritenute sui redditi da lavoro dipendente;

- modifiche alla Nuova legge Sabatini;
- l'obbligo da fatturazione elettronica nei confronti di San Marino;
- alcune modifiche alla mini-IRES;
- l'aumento della deducibilità IMU;
- la riduzione delle tasse per il rientro in Italia dei cosiddetti cervelli.

Per la conferma delle novità introdotte e per avere maggiori dettagli sarà necessario attendere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del testo ufficiale approvato dal Consiglio dei Ministri.

La Circolare dell'Agenzia Entrate sulla legge di Bilancio 2019

In data 10 aprile l'Agenzia Entrate ha emanato la Circolare n. 8/E con cui l'Agenzia fa il punto sulle novità fiscali contenute nella legge di Bilancio 2019 e risponde ai dubbi di operatori.

Tra i temi trattati, le proroghe delle detrazioni fiscali per le spese di ristrutturazione edilizia, efficienza energetica e acquisto di mobili, la nuova disciplina dell'iper-ammortamento e il Cloud computing, la definizione agevolata dei debiti tributari per i contribuenti in difficoltà economiche e il riporto delle perdite per i soggetti Irpef.

La Circolare, che tiene conto anche delle risposte fornite dalle Entrate ai quesiti della stampa specializzata, illustra inoltre le novità su credito d'imposta ricerca e sviluppo, incentivi per l'acquisto di veicoli elettrici e infrastrutture di ricarica.

Alcune misure contenute nella legge di Bilancio 2019, considerata la particolare rilevanza per i contribuenti, saranno oggetto di approfondimenti in successivi documenti di prassi tematici.

L'innovazione di processo non genera bonus ricerca e sviluppo

Con la Risoluzione n. 40/E del 2 aprile 2019, l'Agenzia Entrate è tornata sul tema del credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, di cui all'art.

3 del D.L. n. 145/2013, affrontando l'aspetto della corretta individuazione dell'ambito oggettivo di applicazione dell'agevolazione.

La Risoluzione, in linea con il parere tecnico di competenza del ministero dello Sviluppo economico, precisa che un progetto d'investimento avente a oggetto attività ascrivibili in senso ampio alla gestione applicativa di un software non rientra tra le attività di ricerca e sviluppo nell'accezione rilevante agli effetti dell'applicazione del credito d'imposta, in quanto, pur potendo presentare varianti rispetto alle alternative già esistenti sul mercato, si basa, comunque, sull'utilizzo di strumenti e tecnologie già ampiamente diffuse anche nello stesso settore in cui opera l'impresa.

Non sono quindi mai agevolabili le attività che, pur rappresentando investimenti innovativi, funzionali, se non necessari, per l'efficientamento dei processi di produzione dei servizi dalla stessa realizzati, si sostanziano nell'applicazione di moderne tecnologie già note e già introdotte anche nel settore di appartenenza e si ricollegano, in senso ampio, alla "digitalizzazione" dei processi di produzione. Tali investimenti sono più propriamente inquadrabili nella categoria "innovazione di processo" e, in quanto tali, non sono agevolabili agli effetti della disciplina del credito di imposta.

Pace fiscale: i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare n. 6/E del 1° aprile 2019 e la Circolare n. 7/E del 9 aprile 2019 con chiarimenti in merito alla cosiddetta "Pace fiscale", introdotta dal D.L. n. 119/2018.

La Circolare n. 6/E, in merito alla definizione delle violazioni pendenti, ha precisato che rientrano nel perimetro della definizione i contenziosi sugli avvisi di accertamento, i provvedimenti di irrogazione di sanzioni, gli atti di recupero di crediti d'imposta indebitamente utilizzati e in generale sugli atti impositivi che recano una pretesa tributaria quantificabile. La circolare spiega quali liti sono da considerarsi pendenti, come si determinano il valore della controversia, gli importi dovuti e le percentuali nei casi di soccombenza parziale.

La Circolare n. 7/E, invece, contiene chiarimenti sulla definizione agevolata dei

processi verbali di constatazione consegnati entro il 24 ottobre 2018. Il documento di prassi spiega quali sono le violazioni che possono essere definite, gli effetti premiali e le regole per i contribuenti che intendono avvalersi dell'istituto.

I contratti di vendita di “immobili da costruire” solo dal notaio

Dal 16 marzo 2019, a seguito dell'entrata in vigore di alcuni articoli del nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (artt. 387 e 388, D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14), a tutela degli acquirenti, i contratti inerenti immobili da costruire devono essere stipulati per atto pubblico o per scrittura privata autenticata e quindi da un notaio.

Si tratta, in particolare, di contratti che hanno ad oggetto il trasferimento di edifici per la cui costruzione sia stato richiesto il permesso di costruire e che siano ancora da edificare o la cui costruzione non risulti essere ultimata tanto da non risultare possibile il rilascio di agibilità.

Principali Scadenze

Data scadenza	Ambito	Attività	Soggetti obbligati	Modalità
Martedì 23 aprile 2019	Bollo	Termine per il versamento dell'imposta di bollo su fatture elettroniche del I trimestre 2019 tramite mod. F24 telematico o servizi messi a disposizione dall'AdE.	Soggetti obbligati all'emissione di fatture elettroniche soggette all'imposta di bollo.	Telematica
Martedì 30 aprile 2019	Bilancio	Termine, nelle società di capitali, per approvare il bilancio al 31 dicembre	Società di capitali	

		2018 (da parte dell'assemblea) per i casi ordinari e quindi entro i 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio (e senza dover ricorrere al maggior termine di 180 giorni).		
Martedì 30 aprile 2019	Bollo	Termine per il versamento dell'imposta di bollo su documenti informatici 2018 tramite mod. F24 telematico.	Soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare che emettono e tengono atti, documenti e registri con modalità informatiche.	Telematica
Martedì 30 aprile 2019	IVA	Ultimo giorno utile per l'invio della richiesta di rimborso/compensazione dell'IVA a credito relativo al primo trimestre 2019.	Soggetti Iva ammessi ai rimborsi trimestrali.	Telematica
Martedì 30 aprile 2019	Dichiarazioni	Termine ultimo per la presentazione della dichiarazione annuale IVA 2019 relativa l'anno d'imposta 2018.	I contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione Iva.	Telematica
Martedì 30 aprile 2019	Rottamazione-ter	Termine ultimo per comunicare ad Agenzia entrate - Riscossione, mediante l'apposito modello DA-2018, la volontà di avvalersi della definizione agevolata dei ruoli con l'abbuono delle sanzioni e degli interessi di mora.	Contribuenti interessati.	<ul style="list-style-type: none"> • O e • P el or (P • P nt ne es gli or

				di en de en e- co on
Martedì 30 aprile 2019	Definizione agevolata ruoli (saldo e stralcio)	Termine ultimo per comunicare ad Agenzia entrate - Riscossione, mediante l'apposito modello SA-ST, la volontà di avvalersi della definizione agevolata dei ruoli con l'abbuono delle sanzioni e degli interessi di mora.	Contribuenti in gravi difficoltà economiche con ISEE del nucleo familiare non superiore a 20 mila euro.	<ul style="list-style-type: none"> • O e • P el on (P • P nt ne es gl on di en de en e- co on
Martedì 30 aprile 2019 (*)	Comunicazioni e dati fatture emesse e ricevute	Termine ultimo per l'invio telematico della comunicazione dati (spesometro) riferita al terzo/quarto trimestre 2018/secondo semestre 2018.	Soggetti passivi IVA, con alcune eccezioni.	Telematica

	(Spesometro)			
Martedì 30 aprile 2019 (*)	Comunicazioni e dati fatture estere (Esterometro)	Invio della comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere (esterometro) riferito al mese di gennaio, febbraio e marzo. Vanno trasmessi con modalità telematica i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.	Soggetti IVA obbligati all'emissione della fatturazione elettronica.	Telematica
(*) La scadenza per la trasmissione telematica dei dati, inizialmente fissata al 28 febbraio 2019, è stata prorogata al 30 aprile 2019 dal D.P.C.M. 27 febbraio 2019.				